

Codice A1820C

D.D. 22 settembre 2025, n. 1833

R.D. 523/1904 - Pratica n° N 1257 - Comune di Piedicavallo - Richiesta di autorizzazione idraulica per ripristino e sistemazione idraulica del Torrente Mologna nel Comune di Piedicavallo (BI) in variante al progetto approvato con D.D. n° 1819/A1820C/2023 del 03.07.2023.



ATTO DD 1833/A1820C/2025

DEL 22/09/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: R.D. 523/1904 – Pratica n° N 1257 – Comune di Piedicavallo - Richiesta di autorizzazione idraulica per ripristino e sistemazione idraulica del Torrente Mologna nel Comune di Piedicavallo (BI) in variante al progetto approvato con D.D. n° 1819/A1820C/2023 del 03.07.2023.

Premesso che:

in data 22.07.2025 il Comune di Piedicavallo ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica finalizzata alla realizzazione di opere consistenti nel ripristino e nella sistemazione idraulica del Torrente Mologna nell'ambito territoriale del comune di Piedicavallo in variante al progetto approvato con D.D. n° 1819/A1820C/2023 del 03.07.2023 per interventi resisi necessari a seguito degli eventi alluvionali del 16 e 17 aprile 2025.

Poiché le opere in variante interferiscono con i corsi d'acqua demaniali denominati "Torrente Cervo" e "Torrente Mologna", è necessario procedere preventivamente al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904.

All'istanza di variante è allegato il progetto redatto dall'ing. Davide Martinier Testa costituito da n° 10 allegati in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

L'amministrazione comunale di Piedicavallo, con Deliberazione della Giunta Comunale n° 18 del 08.05.2023, aveva approvato il progetto delle opere originarie assentite con D.D. n° 1819/A1820C/2023 del 03.07.2023 e pertanto non si era dato luogo alla pubblicazione dell'avviso di presentazione dell'istanza all'albo pretorio.

Il Comune di Piedicavallo, con Determinazione del responsabile del servizio tecnico n° 112 del 22.07.2025, ha approvato la perizia suppletiva di variante e pertanto non si è dato luogo alla pubblicazione dell'avviso di presentazione dell'istanza all'albo pretorio.

Apposito sopralluogo è stato esperito da parte di funzionari del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali di variante si è ritenuta ammissibile la realizzazione delle opere in argomento, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Gli interventi proposti sono esclusi dalla valutazione d'impatto ambientale ai sensi del punto 3

dell'allegato "Indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua di cui alla lettera o del punto 7 dell'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006" alla D.G.R. 30 ottobre 2020, n°6-2173.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dalla normativa.

Verificata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n° 1-4046, "Disciplina del sistema dei controlli interni".

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022, recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L. R. 18/05/2004, n. 12)";
- D. Lgs. 25/05/2016 n.97 e la Circolare del Settore trasparenza ed Anticorruzione prot. n.737/SA0001 del 03/08/2016;
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- e visto il parere favorevole di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica, con

prescrizioni, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010, modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011 e s.m.i.), rilasciato dalla Provincia di Biella con nota prot. n. 17979 datata 01.09.2025, pervenuta allo scrivente Ufficio in data 01.09.2025 al prot. 38917;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Piedicavallo ad eseguire:

- relativamente al corso d'acqua demaniale denominato "Torrente Cervo" le opere di ampliamento della sezione di deflusso in sponda destra a valle della Sez. 2;
 - relativamente al corso d'acqua demaniale denominato "Torrente Mologna" le seguenti opere:
 - realizzazione di un nuovo accesso in alveo dalla scogliera H in prossimità della terza briglia e realizzazione di una nuova pista un alveo fino a raggiungere il tratto di scogliera B scalzato;
 - nel tratto sotto il ponte di Via Roma compreso tra le prime due briglie, realizzazione di platea antiersiva in massi d'alveo di grosse dimensioni intasati con cls a giunto profondo, disposti in contropendenza e con sporgenze irregolari per favorire la dissipazione dell'energia della corrente;
 - nel tratto di destra a monte del ponte di Via Roma, tra la scogliera B ed il muro d'ala del ponte, prolungamento della scogliera in massi d'alveo intasati di cls e sistemazione del pendio sovrastante con stesa di terreno vegetale e inerbimento;
 - sottomurazione del tratto di scogliera B scalzato e successiva sistemazione dell'alveo, ai sensi e per effetti dell'art. 93 del R.D. 25 luglio 1904, n° 523, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza e conservati nell'archivio digitale dello scrivente Settore tecnico regionale (classificazione 013.160.40 – NOI09_2014/A18000; fascicolo 985/2023A/A1800A), subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:
1. gli interventi devono essere realizzati nella località ed in conformità del progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 2. le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla loro manutenzione, anche nel tratto significativo di monte e di valle, al fine di garantire l'officiosità idraulica, e si obbliga inoltre ad apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
 3. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto ex art. 96 del R.D. 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore tecnico regionale di Biella e Vercelli;
 4. il richiedente, al fine di evitare condizioni di pericolo, è tenuto a garantire la sicurezza stradale verso gli utenti, pertanto dovrà effettuare le valutazioni di sicurezza previste dalla legge e conseguentemente adottare gli opportuni provvedimenti che dovessero rendersi necessari per la sicurezza della pubblica e privata incolumità;
 5. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere utilizzato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
 6. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in

prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;

7. le sponde e le eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
8. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il termine di 3 anni a far data dal presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
9. premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
10. il richiedente dovrà comunicare al Settore tecnico regionale di Biella e Vercelli, a mezzo Posta Elettronica Certificata, il nominativo del tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti finalizzati a verificare la rispondenza rispetto a quanto autorizzato;
11. ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare al Settore tecnico regionale di Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni contenute nella presente Determinazione;
12. durante la realizzazione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e dovrà essere garantita l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato;
13. durante la realizzazione dell'opera, nel caso in cui i bollettini di allerta meteoroidrologica emessi da Arpa Piemonte indichino un rischio idrogeologico e/o idraulico e/o valanghivo con livello/i di allerta superiore/i al verde, dovrà essere predisposta la vigilanza sul tratto di territorio interessato dai lavori medesimi ed adottati tutti i provvedimenti che dovessero rendersi necessari per la tutela della pubblica e privata incolumità;
14. l'eventuale taglio piante in alveo e/o lungo le sponde dovrà essere realizzato secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2011, n° 8/R e successiva Circolare del Presidente della Giunta Regionale 17 settembre 2012, n° 10/UOL/AGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici..."; ed al Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n° 2/R "Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n° 8/R in materia forestale (L.R. 10 febbraio 2009, n° 4)";
15. il materiale eventualmente proveniente dal taglio piante dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde. L'accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso, in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
16. il richiedente dovrà presentare all'amministrazione provinciale di Biella domanda di autorizzazione alla messa in secca o in asciutta completa o incompleta di corpi idrici per lavori in alveo o bacino (art. 12 L.R. 29 dicembre 2006, n° 37, artt. 7 e 28 del R.D. 22 novembre 1914, n° 1486 e ss.mm.ii., art. 33 del R.D. 8 ottobre 1931, n° 1604, art. 45 del D.P.R. 10 giugno 1955, n° 987);
17. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità della scrivente

Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;

18. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate, sia dell'alveo e delle aree ripariali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
19. l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
20. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
21. durante la stesura del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori, i professionisti incaricati, progettista e direttore dei lavori, esperti con specifica competenza in materia ai quali compete la piena responsabilità delle scelte operative nel contesto dei dissesti esistenti, dovranno prevedere tutti gli accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità. Il soggetto autorizzato dovrà rigorosamente rispettare i programmi di manutenzione indicati dal progettista nel "Piano di manutenzione dell'opera";
22. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore (autorizzazione di cui al D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", al D. Lgs. 42/2004 sul vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 sul vincolo idrogeologico, L.R. 37/2006 sulla tutela della fauna ittica, Legge 431/1985 sulla tutela ambientale, ecc.), con l'obbligo della piena osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica;

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione del sedime demaniale per l'esecuzione dei lavori di ripristino e sistemazione idraulica del Torrente Cervo e del Torrente Mologna nell'ambito territoriale del comune di Piedicavallo, in virtù della Deliberazione della Giunta Regionale 8 gennaio 2007, n.5-5072.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

I Funzionari Estensori
(Maurizio di Lella)
(Franco De Battistini)

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 37_Richiesta_Autorizzazione_Idraulica_Torrente_Mologna_Piedicavallo.pdf_Marcato.
pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



Provincia di Biella

Area: Tutela e valorizzazione ambientale

Servizio: Caccia e pesca nelle acque interne

L'allegato segnatura.xml contiene il numero e la data di registrazione al protocollo provinciale.

Biella, data del protocollo

Trasmessa via pec

Spett.le REGIONE PIEMONTE

Direzione OOPP, Difesa del Suolo, Protezione Civile,
Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli

Via Quintino Sella, 12

13900 BIELLA

tecnico.regionale.bi_vc@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: Pratica n° N 1257 – Comune di Piedicavallo - Richiesta di Autorizzazione idraulica R.D. 523/1904 per interventi di ripristino e di sistemazione idraulica del Torrente Cervo e Mologna nel Comune di Piedicavallo.

Rilascio parere di compatibilità degli interventi nell'ambiente acquatico con la salvaguardia delle cenosi acquatiche e dell'ittiofauna, ai sensi della D.G.R. 72-13725 del 29 marzo 2010 e ss.mm.ii.

Con la presente si fa riferimento alla Vostra richiesta, acquisita al protocollo provinciale in data 6 agosto 2025, al n. 16578, relativa al rilascio di parere per i lavori di ripristino e di sistemazione idraulica nel Comune di Piedicavallo in variante rispetto ai precedenti interventi già autorizzati e parzialmente realizzati e che prevedono:

nel Torrente Cervo:

- intervenuti di risezionamento e riprofilatura dell'alveo, ampliando ulteriormente la sezione di deflusso in sponda destra a valle della sez. 2;
- corazzamento del fondo nel tratto in erosione;
- ripristino delle porzioni di corazzamento scalzato in sponda sinistra;
- ritombamento delle depressioni in sponda destra;
- utilizzo di massi per il prolungamento della scogliera B nel torrente Mologna;
- utilizzo del materiale fine per la realizzazione della pista nel torrente Mologna;

nel Torrente Mologna:

- realizzazione di nuovo accesso in alveo dalla scogliera H in prossimità della terza briglia e realizzazione di nuova pista in alveo fino a raggiungere il tratto di scogliera B scalzato;
- nel tratto sotto il ponte di via Roma compreso tra la prime due briglie, realizzazione di platea antiersiva in massi d'alveo di grosse dimensioni intasati con cls a giunto profondo, disposti in contropendenza e con sporgenze irregolari per favorire la dissipazione dell'energia della corrente;
- nel tratto di sponda destra a monte del ponte di via Roma, tra la scogliera B e il muro d'ala del ponte, prolungamento della scogliera in massi d'alveo intasati di cls e sistemazione del pendio sovrastante con stesa di terreno vegetale e inerbimento;
- sottomurazione del tratto di scogliera B scalzato e successiva sistemazione dell'alveo.

Richiamate le considerazioni già espresse nel parere rilasciato in data 16 maggio 2023, nostro prot. 11086, vista la documentazione progettuale, si esprime parere favorevole di compatibilità degli interventi



Provincia di Biella

Area: Tutela e valorizzazione ambientale

Servizio: Caccia e pesca nelle acque interne

nell'ambiente acquatico con la salvaguardia delle cenosi acquatiche e dell'ittiofauna, raccomandando di osservare le Prescrizioni contenute nell'Allegato A della D.G.R. 72-13725 del 29 marzo 2010 e ss.mm.ii., prescrivendo in particolare quanto segue:

- il calcestruzzo non dovrà venire a contatto con l'acqua prima della sua completa solidificazione e si dovranno evitare sversamenti di materiali;
- al termine dei lavori andrà ripristinata la naturalità del corso d'acqua creando irregolarità altimetriche del fondo alveo, con alternanza di buche e raschi e con la presenza di materiale lapideo di diversa pezzatura, al fine di creare delle aree di rifugio per la fauna ittica;
- al termine dei lavori occorrerà effettuare il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo delle aree di cantiere, e delle piste di servizio realizzate per l'esecuzione dei lavori.

Considerate le sospensioni temporali degli interventi che si sono verificate e che possono aver comportato la ricostituzione delle biocenosi preesistenti nell'alveo naturale, ai sensi del Regolamento Provinciale approvato con D.G.P. n. 123 del 21/04/2009 la società esecutrice dei lavori, in fase di preparazione di cantiere, dovrà obbligatoriamente presentare istanza per il rilascio dell'autorizzazione della messa in secca, ai sensi dell'articolo 12 comma 5 della L.R. 37/2006 e ss.mm.ii., al Servizio Caccia e Pesca nelle acque interne della Provincia di Biella, utilizzando esclusivamente la modulistica o compilando l'istanza on line dal portale istituzionale, con congruo anticipo e comunque entro 45 giorni dalla data dell'inizio dei lavori, per consentire l'espletamento delle procedure, incluso il sopralluogo da parte del personale dell'Ufficio competente.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DELL'AREA
TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
(DOTT. GRAZIANO STEVANIN)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

GS/rr

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00038917 del 01/09/2025

PROVINCIA DI BIELLA - p_bi - REG_UFFICIALE - 0017979 - Uscita - 01/09/2025 - 13:32